

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**05.08.2013****N. 1052**

Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini estivi approvata con d.G.R. 555/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 18 che disciplina i tirocini formativi e di orientamento;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento);

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ed in particolare l'articolo 11;

VISTA la legge 28 giugno 2012 n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) ed in particolare l'articolo 1, commi 34, 35 e 36;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 2012 n. 287 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sottoscritto il 24 gennaio 2013 in attuazione del citato articolo 1, comma 34, della legge 92/2012, con il quale è stato adottato il documento denominato "Linee-guida in materia di tirocini";

CONSIDERATO che nell'ambito di tale accordo le Regioni e le province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si sono impegnate a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle suddette linee-guida entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso;

CONSIDERATO che le richiamate linee-guida nazionali fissano alcuni standard minimi di carattere disciplinare entro le quali le regioni e le province autonome hanno facoltà di stabilire disposizioni di maggior tutela al fine di contrastare l'utilizzo distorto dell'istituto del tirocinio;

VISTA la legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro);

VISTA la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento);

VISTA la legge regionale 5 aprile 2012, n.13 recante "Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009 n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1 agosto 2008 n.30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)";

POSTO CHE l'articolo 35 della l.r. 30/2008, così come sostituito dalla l.r. 13/2012, al comma 5, demanda alla Giunta Regionale il compito di emanare, previo parere della Commissione Regionale di Concertazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, la relativa disciplina;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale del 18 maggio 2012, n. 555 con la quale è stato approvato il documento recante "Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell'articolo 35 della l.r. 30/2008 come modificato dalla l.r.13/2012";

RITENUTO necessario procedere a modificare tale documento al fine di ottemperare a quanto previsto dal citato accordo del 24 gennaio 2013 e adeguare la disciplina regionale vigente alle disposizioni in materia stabilite dalle citate "Linee-guida in materia di tirocini";

CONSIDERATO che la suddetta nuova disciplina regionale, modificata come sopra evidenziato, è stata oggetto di consultazione con il partenariato socio-istituzionale ed ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale di Concertazione nella seduta del 31 luglio 2013;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto finora espresso, sostituire il documento allegato alla richiamata d.G.R. 555/2012 recante ad oggetto "Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell'articolo 35 della l.r. 30/2008 come modificato dalla l.r.13/2012" con il documento denominato "Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell'articolo 35 della l.r. 30/2008", allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A);

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e dell'Occupazione, Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione, Trasporti, Giovanni Enrico Vesco e dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università, Sergio Rossetti

DELIBERA

per i motivi in premessa specificati:

1. di sostituire il documento allegato d.G.R. 555/2012 recante ad oggetto "Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell'articolo 35 della l.r. 30/2008 come modificato dalla l.r.13/2012" con il documento denominato "Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell'articolo 35 della l.r. 30/2008", allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A);
2. di dare mandato al Dirigente della struttura competente per materia di predisporre i successivi atti amministrativi necessari a dare piena attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Monica Limoncini

(segue allegato)

Allegato A)

**DISCIPLINA REGIONALE
DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO,
DEI TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO
E DEI TIROCINI ESTIVI
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35 DELLA L.R. 30/2008**

**Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)**

1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva del lavoro che non si configura come rapporto di lavoro e consiste in un periodo di formazione in situazione e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici e privati allo scopo di permettere al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e di favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina:
 - a) i tirocini formativi e di orientamento: finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro;
 - b) i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (nel cui ambito sono riconducibili le work-experience): finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro;
 - c) i tirocini estivi di orientamento svolti nell'ambito del territorio regionale: finalizzati all'orientamento e all'addestramento pratico limitatamente al periodo di sospensione estiva dei percorsi scolastici di istruzione secondaria superiore e di livello terziario.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disciplina:
 - a) i tirocini curriculari (c.d. stage), regolamentati nell'ambito dei piani di studio dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di formazione professionale, compresi quelli di formazione regolamentata, nonché del sistema universitario o del sistema di formazione superiore o di alta formazione;
 - b) i tirocini per l'accesso alla professione richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore;
 - c) i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il *Lifelong Learning Programme 2007-2013*.
4. La presente disciplina si applica anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti sul territorio regionale. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e al decreto Interministeriale 22 marzo 2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea).
5. In caso di soggetto ospitante multi localizzato, anche pubblica amministrazione, con più sedi territoriali il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia Autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. La presente disciplina si applica, pertanto, ai tirocini di cui al precedente comma 2 attivati nell'ambito del territorio della Regione Liguria. In considerazione delle esigenze dei soggetti ospitanti multi localizzati e su specifica richiesta di questi ultimi, la Regione Liguria potrà sottoscrivere appositi accordi anche in deroga a quanto sopra previsto.
6. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più regioni, la normativa di riferimento è quella della regione sede di attivazione del tirocinio.

**Articolo 2
(Destinatari)**

1. Possono essere destinatari di un tirocinio i soggetti in età lavorativa, che abbiano assolto l'obbligo di istruzione. Tale prescrizione non si applica ai destinatari di tirocini estivi.
2. I destinatari, oltre a possedere il requisito di cui al comma 1 devono appartenere, in relazione alle diverse tipologie di tirocinio, alle categorie di seguito riportate:

- a) tirocini formativi e di orientamento, riservati a soggetti che abbiano conseguito da non oltre 12 mesi uno dei seguenti titoli di studio:
 - i) diploma di scuola secondaria di primo grado
 - ii) qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
 - iii) diploma di istruzione secondaria superiore;
 - iv) laurea (triennale e magistrale) e titoli equipollenti;
 - v) master universitari di I e II livello;
 - vi) dottorati di ricerca e titoli equipollenti;
- b) tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo, riservati a soggetti:
 - i) inoccupati, ivi compresi i soggetti di cui alla lettera a);
 - ii) disoccupati, anche iscritti alle liste o percettori dell'indennità di mobilità;
 - iii) persone con disabilità di cui alla L. 68/1999;
 - iv) soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
 - v) ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro, nel cui ambito sono compresi i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- c) tirocini estivi di orientamento, riservati a studenti in età lavorativa, iscritti regolarmente ad un percorso di istruzione secondaria superiore o di livello terziario.

Articolo 3 (Durata)

1. La durata minima del tirocinio, ad esclusione dei tirocini estivi di orientamento, non può essere inferiore a due mesi.
2. La durata massima del tirocinio, differenziata per tipologia di tirocinio e di destinatario, è la seguente:
 - a) il tirocinio formativo e di orientamento ha una durata non superiore ai sei mesi, proroghe comprese e non superiore a dodici mesi, proroghe comprese, nel caso di soggetti di cui al punto iii) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2;
 - b) il tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo ha una durata massima:
 - i) non superiore ai dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti di cui ai punti i), ii), iv) e v) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2;
 - ii) non superiore a ventiquattro mesi, proroghe comprese, nel caso di soggetti di cui al punto iii) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2.
3. Nel rispetto dei limiti sopraindicati, la durata del tirocinio deve essere in ogni caso congruente con le finalità del progetto individuale.
4. Il tirocinio estivo di orientamento deve avere una durata massima pari alla sospensione estiva delle lezioni o degli studi, proroghe comprese.

Articolo 4 (Soggetti promotori)

1. Possono promuovere tirocini i seguenti soggetti pubblici o a partecipazione pubblica o privati, terzi rispetto al soggetto ospitante ed al tirocinante, che si rendano garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto individuale:
 - a) servizi per l'impiego e, pertanto, i centri per l'impiego di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) nonché i servizi pubblici di inserimento lavorativo di cui alla L. 68/1999;
 - b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
 - c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - d) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzione o contratto con la Regione o

- la Provincia competente, nonché organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 75 della l.r. 18/2009;
- e) soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari), per le tipologie di tirocinio di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 30/2008;
 - f) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 76 della l.r. 18/2009, sulla base di specifica autorizzazione regionale;
 - g) organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 28 l.r. 30/2008;
 - h) soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c), d) e) e f bis) del D.Lgs. 276/2003;
 - i) soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 30/2008;
 - j) l'Agenzia Liguria Lavoro nell'ambito delle azioni approvate nel Programma annuale di attività nel rispetto del comma 2 bis, dell'articolo 11 della l.r. 27/1998;
 - k) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, nella sua attività di promozione di programmi/sperimentazioni finalizzati all'inserimento/reinserimento lavorativo che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house.

Articolo 5 (Compiti del soggetto promotore)

1. Il soggetto promotore è tenuto a:
 - a) designare un *tutor* con funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo (*tutor didattico organizzativo*), individuato tra soggetti in possesso di laurea ovvero di diploma di istruzione secondaria superiore;
 - b) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di incontro domanda/offerta, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo di cui all'articolo 11 che dovrà, sottoscrivere e inviare alla Regione insieme alla convenzione di cui all'articolo 12 al fine di assicurarne il monitoraggio ed il controllo, secondo modalità da definirsi con apposito atto dirigenziale regionale;
 - c) trasmettere per via telematica alla Regione, mediante l'apposito servizio messo a disposizione dalla stessa Regione, che assolve altresì l'obbligo di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali e alla Direzione Territoriale del Lavoro, la convenzione di cui all'articolo 12 e il progetto formativo di cui all'articolo 11 fermo restando l'eventuale obbligo di invio della relativa comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio, laddove prevista dalla vigente normativa; nelle more dell'attivazione del predetto servizio telematico, la trasmissione della convenzione e del progetto formativo dovrà essere ottemperata secondo le modalità previgenti e, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e alle sedi provinciali delle loro Confederazioni comparativamente più rappresentative;
 - d) garantire la copertura assicurativa del tirocinante presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dal tirocinante e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio; la convenzione può esplicitamente prevedere che sia il soggetto ospitante ad assumersi l'obbligo di assicurare il tirocinante, assumendo a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa;
 - e) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio;
 - f) rilasciare, sulla base delle valutazioni del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite ai sensi dell'articolo 16;
 - g) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini secondo le modalità definite nel successivo articolo 17;
 - h) limitatamente a soggetti promotori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), prevedere e sottoscrivere accordi o intese con soggetti terzi rispetto al soggetto ospitante al fine di garantire al tirocinante la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 13.

Articolo 6 (Compiti del soggetto ospitante)

1. Il soggetto ospitante è tenuto a:
 - a) designare un *tutor* con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro (*tutor* aziendale), individuato tra i propri dipendenti o soci lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale o il datore di lavoro stesso;
 - b) qualora previsto dalla convenzione di cui all'articolo 12, assicurare i propri tirocinanti presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, assumendone l'onere economico. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dai tirocinanti e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio;
 - c) effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga, cessazione e trasformazione dei tirocini laddove previste dalla vigente normativa, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità a tal fine disposte, e sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della Direzione Regionale e delle Direzioni Territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e di altre forme previdenziali sostitutive;
 - d) essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/2008, con la normativa di cui alla L. 68/1999 e con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
 - e) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto nel progetto formativo;
 - f) valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

2. Il soggetto ospitante, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa:
 - a) non deve avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
 - b) non deve avere procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga in corso.

3. Il soggetto ospitante non può:
 - a) attivare tirocini in sostituzione di contratti a termine nei periodi di picco delle attività;
 - b) attivare tirocini in sostituzione di personale nei periodi di malattia, maternità o ferie di questo né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
 - c) utilizzare tirocinanti per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo, ovvero che non rispettino gli obiettivi del tirocinio stesso;
 - d) realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante. Tale disposizione non si applica per i soggetti disabili di cui alla L. 68/1999 o svantaggiati che svolgono tirocini su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona e ai tirocini estivi di orientamento.

Articolo 7 (Compiti dei tirocinanti)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai prodotti, ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi e produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 8 (Requisiti e compiti dei tutor)

1. Il *tutor* didattico organizzativo, designato dal soggetto promotore, deve essere individuato tra soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma di istruzione secondaria superiore e ha i seguenti compiti:
 - a) garantire i rapporti costanti tra soggetto promotore e tirocinante;
 - b) coordinare l'organizzazione, programmare il percorso di tirocinio in raccordo con il *tutor* aziendale e predisporre, in collaborazione col soggetto ospitante, il progetto formativo;
 - c) assicurare la valenza formativa del tirocinio;
 - d) assistere il tirocinante prima dell'avvio e durante lo svolgimento del tirocinio;
 - e) assicurare il monitoraggio delle attività del progetto formativo individuale acquisendo dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e verificando gli esiti della stessa;
 - f) concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.
2. Il *tutor* aziendale, nominato dal soggetto ospitante, deve essere individuato tra i lavoratori in possesso di esperienze e competenze professionali coerenti con il progetto formativo individuale e adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Qualora il *tutor* avesse un contratto diverso dal tempo indeterminato, il periodo contrattuale deve coprire interamente la durata del tirocinio. I compiti del *tutor* aziendale sono:
 - a) seguire il tirocinante nell'area aziendale dove opera e nei momenti formativi;
 - b) contribuire alla stesura del progetto formativo;
 - c) affiancare il tirocinante in azienda con regolarità;
 - d) promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori;
 - e) chiarire le eventuali problematiche che possono emergere durante il tirocinio;
 - f) valutare l'attività svolta dal tirocinante.
3. Ogni *tutor* aziendale può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Articolo 9 (Limiti numerici)

1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente deve essere proporzionato alle dimensioni dell'unità operativa locale del soggetto ospitante, come di seguito indicato:
 - a) da zero a cinque dipendenti a tempo indeterminato, è consentito non più di un tirocinante;
 - b) tra i sei e i venti dipendenti a tempo indeterminato, sono ammessi fino ad un massimo di due tirocinanti contemporaneamente, cioè nello stesso periodo;
 - c) oltre venti dipendenti è consentito un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente, cioè nello stesso periodo, non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato in forza alla data di attivazione del tirocinio, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I tirocini estivi attivati dai soggetti promotori di cui alle lettere b), c), d) e j) del comma 2 dell'articolo 4 non rientrano nel computo dei tirocini attivabili e non sono soggetti ai limiti numerici di cui al comma 1 del presente articolo. Ai tirocini estivi di orientamento attivati dai soggetti promotori di cui alle restanti lettere del comma 2 dell'articolo 4, si applica la medesima base di computo dei limiti numerici di cui al richiamato comma 1, ma in maniera aggiuntiva e disgiunta rispetto ai tirocini formativi e di orientamento nonché di inserimento o reinserimento lavorativo.
3. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.
4. I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/1999 o svantaggiati ai sensi della L. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale che svolgono tirocini su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili.

Articolo 10 (Impegno orario)

1. L'impegno orario del tirocinante presso il soggetto ospitante non dovrà superare l'orario previsto dal contratto collettivo di lavoro di riferimento, ferme restando le relative disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, a meno che l'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e/o notturna, nel rispetto degli articoli 15 e 17 della Legge 17 ottobre 1967, n.977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).

Articolo 11 (Progetto formativo individuale)

1. Il progetto formativo individuale deve essere compilato secondo lo schema adottato con apposito atto dirigenziale regionale e deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) l'anagrafica dei soggetti coinvolti: tali sono i dati identificativi del soggetto promotore, del tirocinante e del soggetto ospitante nonché i nominativi del *tutor* didattico organizzativo e del *tutor* aziendale con i rispettivi recapiti;
 - b) gli elementi descrittivi del tirocinio: tali si intendono la tipologia di tirocinio, il settore di attività economica del soggetto ospitante (codici di classificazione ATECO), l'area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), la sede prevalente di svolgimento del tirocinio, la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio, gli estremi delle polizze assicurative, l'entità dell'importo corrisposto al tirocinante ai sensi dell'articolo 13;
 - c) le specifiche del progetto formativo: le modalità di realizzazione e gli obiettivi formativi assumendo, quali standard di riferimento, le competenze dei profili professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RLFP) di cui all'articolo 84 della l.r. 18/2009, la previsione della formazione e dell'eventuale addestramento ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto formativo: tirocinante, *tutor* del soggetto ospitante e *tutor* del soggetto promotore.
2. Il progetto formativo individuale è sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante, ovvero dal rappresentante legale di quest'ultimo, qualora minore.

Articolo 12 (Convenzione)

1. La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve essere strutturata secondo lo schema adottato con apposito atto dirigenziale regionale e deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) le regole di svolgimento del tirocinio;
 - b) gli obblighi e i diritti delle parti;
 - c) il rinvio ad un progetto formativo individuale per ciascun tirocinante previsto in convenzione predisposto secondo le modalità di cui all'articolo 11 della presente disciplina.
2. La convenzione deve essere firmata dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e sottoscritta per presa visione dal tirocinante, ovvero dal rappresentante legale di quest'ultimo, qualora minore.
3. Qualora le esperienze di tirocinio si realizzino presso una pluralità di datori di lavoro, possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore o del territorio interessato.
4. Se un soggetto promotore attiva più tirocini con uno stesso soggetto ospitante può sottoscrivere un'unica convenzione.
5. Le convenzioni stipulate per l'attivazione di tirocini rivolti a favore di persone con disabilità di cui alla L. 68/99, ovvero di soggetti svantaggiati di cui al punto iv) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, devono prevedere esplicita descrizione di eventuali particolari articolazioni del tirocinio rispondenti alle specifiche situazioni dei soggetti interessati.

Articolo 13
(Indennità di partecipazione)

1. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio, i soggetti promotori o i soggetti ospitanti riconoscono in favore dei tirocinanti un'indennità di partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 400 euro lordi mensili.
2. Al finanziamento dell'indennità di cui al comma 1 può contribuire anche la Regione con fondi propri, nazionali o comunitari.
3. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di cui al comma 1 non viene corrisposta. Nel caso in cui il predetto sostegno al reddito sia inferiore all'importo minimo previsto dal comma 1, al tirocinante è corrisposta un'integrazione fino al raggiungimento dello stesso.
4. Nel caso dei soggetti di cui al punto iii) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, in deroga a quanto previsto dal comma 1, l'indennità di partecipazione potrà anche essere inferiore all'importo mensile ivi stabilito purché tale previsione sia esplicitata e motivata nella convenzione di cui all'articolo 12 e la sua quantificazione e modalità di erogazione siano dettagliate nel progetto formativo individuale di cui all'articolo 11. Tale deroga è applicabile anche ai soggetti di cui al punto iv) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 che svolgono tirocini su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona.
5. Nel caso di tirocini estivi, in deroga a quanto previsto al comma 1, è prevista l'eventualità, ma non l'obbligatorietà, di riconoscere al tirocinante un'indennità di partecipazione, purché tale eventualità sia esplicitata nella convenzione di cui all'articolo 12 e la sua entità sia indicata nel progetto formativo individuale di cui all'articolo 11.
5. Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, le convenzioni per i tirocini potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse a tal fine autorizzate dalle specifiche normative vigenti in materia di bilancio pubblico e di pubblico impiego.
6. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Articolo 14
(Misure di incentivazione)

1. La Regione Liguria, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, promuove politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro dei tirocinanti, anche attraverso la predisposizione, nell'ambito del settore privato, di misure di incentivazione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro.
2. Possono essere concessi contributi a fondo perduto ai soggetti ospitanti in relazione a particolari situazioni di svantaggio individuate dal Piano d'azione Regionale tra quelle di cui all'articolo 52 della l.r. 30/2008. L'ammontare dei contributi e le modalità di erogazione e revoca degli stessi sono disciplinati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 30/2008.

Articolo 15
(Sospensione e recesso anticipato)

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio in caso di astensione obbligatoria per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo di quella prevista per il tirocinio. Tale periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi fissati dall'articolo 3. Durante il periodo di sospensione è sospesa anche l'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 13.
2. Qualora il periodo di sospensione si protragga per una durata pari o superiore al cinquanta per cento di quella prevista per il tirocinio, questo deve intendersi interrotto. E' fatta salva la facoltà del soggetto ospitante di proseguire il tirocinio oltre tale termine, purché ne venga data tempestiva comunicazione al soggetto promotore e questo esprima parere favorevole alla conservazione del tirocinio.
3. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone motivata comunicazione al *tutor* didattico ed al *tutor* aziendale.

4. Il soggetto ospitante e il soggetto promotore possono interrompere anticipatamente il tirocinio per ragioni oggettive che possono essere connesse a particolari evenienze intervenute dopo l'attivazione del tirocinio ovvero a comprovate inadempienze di una delle parti firmatarie del progetto formativo.

Articolo 16
(Competenze acquisite)

1. Al termine del tirocinio, il soggetto promotore, sulla base delle valutazioni del soggetto ospitante, rilascia al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio e dei risultati conseguiti, specificando le eventuali competenze acquisite con riferimento ad una qualificazione inserita nel repertorio nazionale di cui all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012 n. 92 (Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RLFP) di cui all'articolo 84 della l.r. 18/2009.
2. Le competenze acquisite dal tirocinante, devono essere certificate e registrate sul libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 82 della l.r. 18/2009. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo, il tirocinante deve avere partecipato almeno al settanta per cento della durata prevista dal progetto formativo.

Articolo 17
(Trasparenza, controlli, sanzioni e monitoraggio)

1. Al fine di assicurare trasparenza nella ricerca ed assegnazione dei tirocini nonché di facilitare le operazioni di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro su base regionale, le informazioni relative allo svolgimento dei tirocini sono inserite all'interno del Sistema Informativo Regionale Integrato per l'Occupazione di cui all'articolo 18 della l.r. 27/1998.
2. Nel rispetto delle disposizioni fissate in materia dalla legislazione nazionale, le attività di monitoraggio volte a verificare e rafforzare le finalità occupazionali dei tirocini, definite anche attraverso apposite intese con le parti sociali sono esercitate ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 30/2008, secondo modalità e tempi demandati ad apposito atto dirigenziale regionale. Sono in particolare previste, ponendo specifica attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione del tirocinio:
 - a) analisi dei dati amministrativi registrati sul sistema informativo richiamato al comma 1;
 - b) analisi sulla coerenza tra gli obiettivi del progetto formativo e le attività svolte dal tirocinante.
3. La Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia Liguria Lavoro, in collaborazione con le Province e attraverso apposite intese con le Parti Sociali e con gli enti pubblici competenti alla vigilanza in materia di lavoro, promuove controlli per garantire la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio, anche presso i soggetti promotori.
4. Ai fini di cui al presente articolo la Regione realizza incontri con le Parti Sociali con l'obiettivo di:
 - a) condividere le buone prassi sul corretto utilizzo dei tirocini;
 - b) verificare gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione;
 - c) esaminare le criticità e le relative misure correttive individuate dai soggetti promotori in itinere;
 - d) verificare il corretto utilizzo del tirocinio nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro attuate sul territorio regionale.
5. In caso di rilevazione di sostanziali inadempienze alle prescrizioni della presente disciplina e/o alle pattuizioni stabilite in convenzione, la Regione provvede alla segnalazione alla Direzione Territoriale del Lavoro per i successivi adempimenti.
6. I casi di sostanziali inadempienze alla presente disciplina da parte dei soggetti promotori saranno disciplinati con successivo provvedimento della Giunta regionale anche a seguito delle analisi di cui al comma 2.

Articolo 18
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali dei tirocinanti devono essere trattati, sia dal soggetto promotore che dal soggetto ospitante, secondo le modalità previste dall'articolo 11 del D.lgs. 196/2003.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'articolo 7 del predetto decreto 196/2003.

Articolo 19
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le presente disposizioni entrano in vigore dalla data di pubblicazione degli schemi di convenzione e di progetto formativo di cui agli articoli 11 e 12 che dovrà avvenire entro sessanta giorni dall'approvazione della presente disciplina.
2. I tirocini attivati entro la data di cui al comma 1 continuano ad essere disciplinati dalle previgenti disposizioni approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 555/2012.
3. Le disposizioni attuative in materia di tirocini formativi finanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo possono contenere prescrizioni ulteriori rispetto alla presente disciplina.
4. Le vigenti disposizioni attuative di cui al comma 3 restano in vigore fino all'adeguamento delle prescrizioni eventualmente non compatibili con la presente disciplina.
5. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, valgono le previsioni di cui all'articolo 18 della L. 196/1997 e di cui all'articolo 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

Allegato (Terminologia)

Ai fini della presente disciplina si intendono per:

1. **TIROCINI CURRICULARI:** tirocini inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione professionale, con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione in modalità di cosiddetta alternanza.
La regolamentazione dei tirocini curriculari è demandata agli ordinamenti delle istituzioni e dei percorsi nel cui ambito vengono realizzati.
I tirocini curriculari non sono soggetti a comunicazione obbligatoria.
2. **TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO:** tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola/formazione professionale al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
3. **TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO:** tirocini mirati ad inserire o reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione che abbiano assolto o prosciolti l'obbligo di istruzione.
4. **TIROCINI DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE:** tirocini richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), del D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011, comprensivi dei tirocini di adattamento previsti dall'articolo 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 206/2007.
5. **TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO:** tirocini promossi a favore degli studenti, in età lavorativa, regolarmente iscritti ad un percorso di istruzione secondaria superiore e di percorsi di livello terziario finalizzati all'orientamento e all'addestramento pratico.
Tali tirocini possono essere realizzati esclusivamente durante la sospensione estiva delle attività didattiche.
6. **TIROCINI PER EXTRACOMUNITARI:** tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell'ambito delle specifiche quote di ingressi come previsto agli articoli 40 e 44-bis del D.P.R. 394/1999.
7. **ETA' LAVORATIVA:** 16 anni compiuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della L. 296/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007).
8. **DISABILI:** soggetti di cui all'articolo 1 della L. 68/1999.
9. **SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO:** persone appartenenti alle categorie definite nella L. 381/1991, nonché in situazione di fragilità sociale evidenziate nell'articolo 22 della L. 328/2000 e i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951.
10. **SOGGETTI IN ULTERIORI CONDIZIONI DI SVANTAGGIO:** persone appartenenti a specifiche categorie individuate nell'ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione.
11. **SOGGETTO OSPITANTE:** datore di lavoro, pubblico o privato, libero professionista e piccolo imprenditore senza dipendenti, con unità operativa ubicata sul territorio regionale, che accoglie il tirocinante per un determinato periodo nell'ambiente di lavoro.
12. **SOGGETTO PROMOTORE:** soggetto terzo rispetto sia al tirocinante sia al soggetto ospitante, che ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.
Per i tirocini curriculari possono essere promotori i soggetti che in base agli ordinamenti di riferimento realizzano i percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale, nonché percorsi universitari e di alta formazione.
I soggetti promotori dei tirocini extracurricolari sono individuati dalla presente disciplina.
13. **TUTOR DIDATTICO ORGANIZZATIVO:** persona designata dal soggetto promotore, con funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo. Le funzioni ed i requisiti del *tutor* didattico organizzativo sono individuati dalla presente disciplina.
14. **TUTOR AZIENDALE:** persona designata dal soggetto ospitante, ovvero il datore di lavoro stesso nel caso di imprese prive di dipendenti, con funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro.
15. **PROGETTO FORMATIVO:** il documento che contiene tutti gli elementi utili per qualificare gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio.
16. **CONVENZIONE:** atto che regola i singoli progetti di tirocinio stipulato tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante e sottoscritto per presa visione dal tirocinante, in cui le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo.